

FAQ ufficio convenzioni

→ **Quando si può richiedere una convenzione art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii.?**

Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, ai sensi della Legge 68/99.

→ **Come si può richiedere una convenzione art 11 legge 68/99?**

Per richiedere la convenzione è necessario compilare **in ogni sua parte** il modulo scaricabile al link e trasmettere l'istanza con gli allegati previsti all'indirizzo pec convenzioni.sildcpicentro@pec.regione.lazio.it

→ **Cosa accade dopo aver richiesto la Convenzione art.11 legge 68/99?**

A seguito dell'invio della richiesta, l'azienda riceve una mail di riscontro e di avvenuta ricezione. Qualora l'istanza presentata rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente, l'azienda risulta ottemperante dalla data di presentazione della stessa.

L'istanza verrà presa in carico dall'ufficio convenzioni che contatterà l'azienda per la stipula.

Per le convenzioni successive alla prima, l'ufficio competente si riserva la facoltà di valutare la correttezza dello stato degli adempimenti e gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione (*tempi di assunzione in relazione alle scadenze previste, n. lettere di diffida, turn over ecc.*) al fine di determinare la nuova programmazione.

→ **Come si può adempiere alla programmazione assunzionale prevista in Convenzione?**

L'azienda può adempiere attraverso:

- Assunzione diretta sulla provincia di Roma, previa richiesta propedeutica di nulla osta: l'assunzione può essere a tempo determinato minimo 12 mesi o a tempo indeterminato o in apprendistato;
- computo sulla provincia di Roma art. 4 comma 4 o art. 4 comma 3 bis legge 68/99 o computo in somministrazione art. 34 comma 3 d.lgs 81/15;
- Assunzione effettuata nell'ambito di una convenzione art.14 d.lgs. 276/2003 sulla provincia di Roma: in questo caso la persona con disabilità da assumere deve rispettare i requisiti di cui all'art. 7 della convenzione quadro (DGR n 406 del 19/7/2016).

Le aziende con una base computabile nazionale superiore a 50 dipendenti, per comprovate esigenze preventivamente concordate con l'ufficio, possono adempiere assumendo anche su altre province oggetto di compensazioni inserite in Convenzione, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti.

→ **E' possibile adempiere ad uno step assunzionale previsto in Convenzione con un'assunzione effettuata in eccedenza in un'altra provincia non indicata in Convenzione?**

No, non è possibile. Nel caso in cui l'azienda assuma una persona con disabilità in eccedenza su altra provincia può operare la compensazione territoriale con l'invio del prospetto informativo e, se necessario, richiedere rimodulazione della convenzione attiva.

→ **Qualora l'azienda sia stata autorizzata ad assumere fuori provincia, oggetto in compensazione territoriale presente in convenzione, come deve procedere?**

Dopo aver effettuato l'assunzione della persona con disabilità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, deve inviare all'indirizzo pec convenzioni.sildcpicentro@pec.regione.lazio.it:

- Unilav;
- nulla osta rilasciato dalla provincia di competenza;
- Copia della comunicazione all'ufficio di competenza della provincia interessata, in cui si esplicita la compensazione territoriale su Roma.

→ **L'azienda può adempiere al termine assunzionale indicato in convenzione con l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento?**

No. Il tirocinio deve essere avviato in tempo utile rispetto al termine assunzionale e deve concludersi con una assunzione a tempo indeterminato. In questo caso, solo l'assunzione, a seguito di esito positivo di tirocinio, determina l'adempimento della convenzione.

→ **L'azienda può adempiere anche attraverso Convenzione art 14 d.lgs. 276/2003?**

Sì. Se l'azienda è titolare di convenzione art. 11 Legge 68/99 può richiedere di adempiere attraverso la stipula di una convenzione trilaterale. L'istanza di convenzione trilaterale deve essere inoltrata **necessariamente** prima del termine assunzionale indicato nella convenzione art. 11 Legge 68/99.

→ **Cosa è una convenzione art.14 d.lgs. 276/2003?**

E' una convenzione trilaterale sottoscritta da 3 soggetti: il SILD, l'azienda e la Cooperativa. L'azienda affida un servizio ad una cooperativa, iscritta all'albo regionale (*istituito con Legge Regionale 27 Giugno 1996, n. 24 ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381*), con un contratto bilaterale. La cooperativa assume la persona con disabilità per svolgere il servizio. Dopo l'assunzione da parte della cooperativa la persona con disabilità entra in quota L68/99 sull'azienda.

→ **Nel caso di un gruppo di imprese, è possibile adempiere ad uno step assunzionale con un'assunzione effettuata da un'altra azienda del gruppo?**

Sì, è possibile operare una compensazione infragruppo ma solo rispettando le seguenti condizioni:

- Le eventuali compensazioni infragruppo devono essere effettuate nel Prospetto Informativo Disabili e hanno validità annuale. In questo caso l'azienda deve inviare nulla osta/computo del dipendente con disabilità all'ufficio competente;
- la compensazione infragruppo si valuta solo se c'è effettiva eccedenza su situazione nazionale.

→ **La compensazione infragruppo quando può essere vantata?**

Si può vantare una compensazione infragruppo in adempimento di Convenzione solo in caso di nuove assunzioni e computi cronologicamente successivi alla stipula della convenzione ed in eccedenza su base nazionale. La compensazione infragruppo può essere vantata tra società collegate e in obbligo ai sensi della legge 68/99 (base computabile nazionale superiore ai 15 dipendenti computabili)

→ **Se un'azienda è già titolare di convenzione art 11 legge 68/99 su Roma e dopo la stipula dovesse verificarsi un incremento del numero di scoperture, cosa deve fare?**

L'azienda è tenuta a monitorare eventuali variazioni occupazionali ed attivare un istituto giuridico entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo (esempio Richiesta di avviamento numerico, richiesta di esonero in presenza di determinate condizioni, richiesta di integrazione di convenzione).

In caso l'azienda decida di integrare la convenzione stipulata in precedenza, può compilare il modulo scaricabile al seguente link <https://www.regione.lazio.it/impreselavoro/SILD-Servizio-Inserimento-Lavoro-Disabilita> indicando con un flag "integrazione della convenzione". L'istanza con allegati deve essere trasmessa al seguente indirizzo pec convenzioni.sildcpicentro@pec.regione.lazio.it

In caso di richiesta di integrazione della convenzione nello stesso anno in cui è stata stipulata la convenzione, l'ufficio si riserva di valutare e procedere all'integrazione della stessa dopo la presentazione del nuovo prospetto informativo.

→ **Si può richiedere Convenzione art 11 legge 68/99 anche per scoperture di altre province?**

Non è possibile chiedere convenzione per carenze ascrivibili ad altre province la cui compensazione territoriale non sia stata comunicata con l'invio del Prospetto Informativo Disabili.

Possono essere inserite in convenzione carenze sopravvenute su altre province nel corso dell'anno solo a condizione che sia comunicata la volontà di compensazione territoriale su Roma alla Provincia/e interessata/e (esempio tramite mail/pec) e data prova documentale della relativa comunicazione allo scrivente.

Qualora la convenzione sia stipulata con compensazioni territoriali, l'azienda si impegna a confermare la compensazione sul Prospetto Informativo Disabili, per tutto il periodo di validità della convenzione.

→ **Si può richiedere Convenzione art 11 legge 68/99 al SILD Roma Centro per una carenza per cui è già stato attivato un istituto giuridico su altra provincia?**

No, non è possibile.

→ **Si può richiedere Convenzione art 11 legge 68/99 al SILD Roma Centro, se l'azienda non ha una sede nella provincia di Roma?**

No, per richiedere convenzione al SILD Lazio Centro l'azienda deve avere sede legale e/o sede operativa e/o unità locale nella Provincia di Roma.

→ **Si può richiedere convenzione art 11 legge 68/99 su Roma anche se l'azienda non ha capacità assunzionale su Roma?**

No. Le aziende che stipulano la convenzione con lo scrivente ufficio si impegnano ad effettuare tutte le assunzioni programmate sulla provincia di Roma.

Fanno eccezione le aziende con una base computabile nazionale superiore a 50 dipendenti che possono assumere in misura parziale, per comprovate esigenze preventivamente concordate con l'ufficio, anche su altre province oggetto di compensazioni inserite in Convenzione, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti.

→ **L'azienda è tenuta a monitorare gli adempimenti della Convenzione art 11 legge 68/99?**

Sì. L'azienda è tenuta a monitorare in itinere gli adempimenti della programmazione prevista in convenzione e comunicare gli aggiornamenti annualmente all'ufficio competente all'indirizzo mail convenzioni.sildpcicentro@regione.lazio.it.

→ **Come si conclude una Convenzione art 11 legge 68/99?**

La Convenzione art 11 legge 68/99 si può considerare conclusa solo nei seguenti casi:

- Naturale adempimento di tutti gli step assunzionali previsti nella convenzione sottoscritta;
- Ricezione di provvedimento espresso di risoluzione, per accertato mancato adempimento;
- Annullamento della convenzione per situazione di non obbligo.

→ **Quando è necessario annullare una convenzione art 11 legge 68/99 e come si può annullare?**

Un'azienda che ha una convenzione attiva ma non ha più l'obbligo assunzionale ai sensi dell'art 3 legge 68/99, a seguito del cambiamento della situazione occupazionale, può richiedere l'annullamento della convenzione. L'azienda deve compilare il modulo dedicato in ogni sua parte e inviandolo all'indirizzo pec.convenzioni.sildpcicentro@pec.regione.lazio.it

→ **Cosa succede se il termine di adempimento è decorso e l'azienda ancora non ha adempiuto?**

La convenzione non scade, anche qualora sia decorso il termine di adempimento. La convenzione è sempre vigente e l'azienda è tenuta **sempre ad adempiere anche se tardivamente**. Può eccepire solo la situazione di non obbligo o la presenza di un ammortizzatore sociale che ha determinato una sospensione degli obblighi occupazionali di cui alla Legge 68/99.

Decorso il termine di adempimento, l'azienda riceverà una **lettera di diffida** ad adempiere. Ove tale inadempimento, dovesse protrarsi oltre il termine indicato nella lettera di diffida, la Convenzione **sarà risolta con provvedimento espresso e contestualmente l'inadempienza sarà segnalata alla Direzione Territoriale del Lavoro – Servizio Ispettivo** - per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

→ **Dopo aver ricevuto provvedimento espresso di risoluzione si può chiedere una nuova convenzione art 11 legge 68/99?**

In caso di risoluzione è fatto divieto al medesimo datore di lavoro di stipulare una nuova convenzione prima che siano decorsi **12 mesi dalla risoluzione della precedente**, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 03/08/2017 avente ad oggetto "atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità "sezione V paragrafo 4".

→ **In caso di sospensione dagli obblighi occupazionali, l'azienda è tenuta ad adempiere a quanto previsto in convenzione art 11 legge 68/99?**

In caso di sospensione dagli obblighi occupazionali per mobilità o per altri ammortizzatori sociali senza obbligo residuo, si estingue contestualmente la convenzione. A conclusione del periodo di sospensione sarà onere dell'azienda richiedere l'attivazione di un istituto giuridico ai sensi della legge 68/99, sulla base della nuova situazione occupazionale.